

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]); , elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BARZON
FEDERICO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA ALTINATE N. 56 35121
PADOVA presso il difensore avv. BARZON FEDERICO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Alessia Vicini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/05/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

osservato che appare condivisibile la pronuncia resa in caso analogo dal Tribunale di Bologna con
decr. n. 13725 del 12.12.2016 secondo cui "è tempestiva la costituzione della parte che, dopo aver
presentato telematicamente la propria comparsa ed aver ricevuto in termini la c.d. seconda PEC" di
avvenuta consegna alla Cancelleria del Tribunale "si sia vista rifiutare dalla cancelleria...il suddetto
deposito a causa di un errore fatale incolpevole ed abbia spontaneamente provveduto alla
rinnovazione dell'incombenza" nel corretto formato .pdf ex art. 34 D.M. 44/2011;

rilevato infatti che ex art. 16 bis co. 7 D.L. 179/2012 il quale rimandando al Provv. DGSIA
16.04.2014 afferma come "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (la c.d. seconda PEC) da parte del gestore di
posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia escludendo quindi che le comunicazioni
successive quali i controlli automatici e l'accettazione vera e propria possano inficiare sul buon
esito della procedura (così anche Tribunale di Torino 11.6.15);

P.Q.M.

dichiara tempestivo il deposito della comparsa effettuato in data 12.04.17;
concede termini ex art. 183/6 cpc e rinvia al 25.10.17 ore 10.

Si comunichi.

Ravenna, 8 maggio 2017

Il Giudice
dott. Alessia Vicini

